

1 L
1

P E R

La Commenda di Castel Cicciano.

D E L L A

Sacra Religione Gerosolimitana.



In Banca di Graziano
Presso lo Scrivano Carmine Izzi.

J. M. J.



RA gli altri cenfi di natura enfiteutica che fi poffeggono dalla Commenda di Castel Cicciano, e fuo attual Commendatore, vi è quello d' ann. carlini venti fopra un palazzo, *feu* cafa palaziata con due giardini nel luogo detto li *Vetri*, una Maffaria dettà la *Starza*, ed un territorio lo *Pizzone*, ambedue di moggia 80. detenu- ti per lunghiffima ferie d' anni dalla famiglia Giordano, dalla quale la Commenda ha fempere efatto detto cenfo.

Leggefì egli rivelato, e defcritto nel Cabreo del 1515. del Commendator Gefualdo. Nel Cabreo del 1617. del Commendator de Gueguara (a), in cui Gio: Battista Giordano dichiarò di propria bocca, come lui poffedeva detti ftabili della Commenda, e che perciò pagava ann. carlini 20. alla medefima: Avvifandofi ancora in effo, come detto cenfo leggevafi defcritto nell' antecedenti Cabrei fin da fecoli addietro formati. Ritrovandofi fucceffivamente l' erede del detto Gio: Battista debitore alla Commenda in annate sette di Canonì attraffati, importantino docati 14. fino al 1628., ne fece il pagamento in un publico iftromento, ove diffe: *Et funt pro faldò, & finali pagamen-*

A

to

[a] Fol. 344. pr. vol.

(IV)

ro annatarum septem finitarum in ultimo die prateriti mensis Aprilis 1628. ex causa redditus bonorum, reddituum dictae Commenda, ad rationem carolenorum 20. pro quolibet anno, prout in jure, sive Cabreo dictae Commenda continetur & non aliter. (a) Leggesi nel Cabreo del 1646. del Commendator Branciforte. Havendo Camilla Giordano posseditrice de' cennati stabili ricusato di rivelarli nel Cabreo di detto anno; dal Commendatore si hebbe ricorso con una istanza al magnifico Giuseppe Anfora, Commissario destinato alla confezione di quello; ed in essa, dopo aver descritta la verità del censo per l'enunciati documenti; domandò, che si fossero riconosciuti detti stabili, ed indi astretta la Camilla a rilevarli nel nuovo Cabreo: protestandosi espressamente per la devoluzione dei medesimi. (b) Ordinossi dal Commissario Anfora a Sindici, ed Eletti dell' Università la domandata ricognizione; E fattasene da questi giurata dichiarazione dell'identità, si notificò la Camilla Giordano prima renitente, ed ella rispose, che lei era pronta a seguitare il pagamento di detto censo d' annui carlini 20., e che havea per rata, e ferma la dichiarazione fatta dall' Abbate Gio: Battista Giordano suo zio, (c) Leggesi successivamente descritto, e verificato nel Processo de' miglioramenti fatti in detta Commenda dal Commendator

- (a) Fol. 337. *diff. pr. vol.*
(b) Fol. 336. *1. voluminis.*
(c) Fol. 339. ad 342. *1. vol. lit. A. e più chiaramente dalla fede del detto Cabreo del 1646. presentata così nel detto processo fol. 343. 1. vol. come nel processo corrente fol. 120.*

(V)

dator Spinelli , fabricato nel 1707. (a)

Havendo Gio: Francesco Giordano possessore de' mentovati stabili della commenda dedotto il suo patrimonio nel S.C., e ritrovandosi egli debitore in doc. 80. alla commenda per 40. annate di canoni già scorsi e non pagati ; quindi fu, che nel 1667. comparve in S.C. il Commendator di quel tempo D. Geronimo Branciforte , presso gl'atti del patrimonio del detto Giordano, ed esposto con istanza il credito de' doc. 80. della Commenda, domandò liberarseli dalle quantità del Patrimonio sudetto . (b) Fu detta domanda del Commendatore sottoposta a termine stante il lasso d'anni 30., e più dall'ultimo pagamento. (c)

Venessi negli anni appresso alla relazione de' creditori del Patrimonio di Giordano, e'l credito della Commenda fu riferito, graduato, e discusso *quarto loco*, e nella discussione della relazione si rinnovò l'impartito termine (d) . Frattanto *instantibus creditoribus* per l'aggiudicazione degli effetti del patrimonio (e); Questa a 4. Marzo 1702. con decreto del Configliere Cito di già ordinossi, in vigor di cui passarono detti stabili della commenda, alli magnifici Felice, e Nicola Tonti (f); con vincolo però proibitivo d'alienarli per cautela così degli altri creditori, come della commenda . *Verum* (sono le parole del decreto) *prædicta bona stabilia, & capitalia non alienentur, neque reemantur in-*

A 2

con-

- (a) Fol. 117. *proc. curr.*
- (b) Fol. 336. *pr. vol.*
- (c) Fol. 346. *dict. 1. vol.*
- (d) Fol. 655. *dict. pr. vol.*
- (e) Fol. 1035. *proc. 2. vol.*
- (f) Fol. 1086. *ad 88. 2. vol.*

consulto S. C. sub poena nullitatis actus ; imo vinculum praedictum de non alienando remaneant etiam loco cautionis per eosdem praestanda .

De' fratelli aggiudicatorj morì Felice nel 1710. senza discendenti; Niccolò superstita in controvenzione del decreto del S. C. ed irrequisita la Commenda padrona diretta di dette robbe, vendè nel 1752. 40. moggia del territorio detto la *Starza* al Monastero di S. Maria della Nova di Donne Monache di Nola, come dall' istromento di vendita presentata negl'atti correnti *fol. 149.* e dalla fede del catasto *fol. 121. proc. curr.* e nel rimanente istituì erede il Collegio de PP. Gesuiti dell' istessa Città, come dal suo testamento. (a)

Quindi per parte dell' odierno Signor Commendatore D. Giuseppe Cicinelli a 18. Gennaro 1755. (b) si ricorse *penes acta* dell'eredità del Tonti dedotta presso quelli del Patrimonio di Giordano, & *insufflato prius vita spiritui* per la perenzion dell' istanza, si domandò.

- I. Rinovarfi il termine come sopra impartito fin dal 1667.
- II. Dichiararfi devolute dette robe censite in beneficio della Commenda per tanti Canonj, prima da i Giordano, ed indi da' fratelli de' Tonti non pagati: per l' alienazione da Nicola fatta alla mano morta del Monastero di S. Maria della Nova di Donne Monache di Nola *irrequisito Domino* : e per esser detto Nicola mancato senza discendenti de' sanguine.
- III. *Gradatim, conditionaliter, & successivè*, che qualora la domanda della devoluzione non avesse luogo,

con-

(a) *Fol. 47. & seqq. proc. curr.*

(VII)

condannata fusse l'eredità del Tonti a pagare in suo beneficio tutti i Canonj attrassati, e la mano morta il Laudemio, seu Quartaria per la vendita dal Tonti fattale, ed i quindennj fin oggi, & *in futurum*: oppure riguardo al futuro, senza pregiudicarsi la commendata per i quindennj già scorsi, che la compra suddetta si fusse posta in libertà in mano di laica persona, come dalla sua istanza *fol. 9. ad 11.*

E ritrovandosi di già *servatis servandis* compilato detto termine come sopra impartito; conviene a noi dimostrare la giustizia dell' istanza, nascente per altro da se stessa, e dalla verità del censo, e possesso di duplicata centenaria d' esiggersi dalla Commenda, e dalla natura enfiteutica del medesimo. Locchè per proceder con chiarezza, dimostreremo ne' due seguenti brevi Capi.

DA' fatti divvisati chiara si rileva la verità d' detto censo, e'l possesso di duplicata centenaria d' esiggersi dalla commenda; e per conseguenza il titolo del medesimo. Trovasi egli, come dicemmo, rivelato, e descritto ne' Cabrei del 1515, 1617, 1646, e nel processo de' miglioramenti nella medesima fatti dal fu Commendatore F. D. Carlo Spmelli fabricato nel 1707. e presentati tutti da pubblico archivio del gran Priorato di Capua. Cominciammo dal Cabreo del 1515 non perche non havessimo rivelate, e dichiarazioni di quello censo più antiche di detto anno; che ben molte di secoli più addietro ne avremmo potuto addurre; ma perche credemmo sufficientemente dimostrata la verità, e conseguentemente il titolo del medesimo dopo un possesso di effazione fattane per duplicata centenaria. La sola centenaria

pos-

CAPO I.
VERITA'
DELL'ANNUO
CENSO DI
CARLINI
VENTI, E
POSSESSO DI
DUPLICATA
CENTENARIA
D'ESIG-
GERSI DAL-
LA COMMEN-
DA.

(VIII)

possessione da il titolo migliore del Mondo, possibile, legale, presuntivo d'ogni scrittura, e privilegio, senza l'obbligo di giustificarlo secondo i vulgati insegnamenti, dopo gl'altri, presso il Card. de Luca (a) *dum etiam in petitorio cessat necessitas justificationis tituli ex recepta conclusione, quod centenarius possessor allegare potest quemcumque titulum de mundo meliorem*. Imperciocchè che altro farebbe il voler costringere i poveri Possessori a giustificare i Titoli de' loro acquisti dopo un secolo, se non metter fossopra tutto il mondo; supponendosi dopo i cento anni spenta la memoria degli uomini, che additar potrebbero le Scritture, disperse queste, disordinati gli archivj, e mutato interamente lo stato delle cose, siccome saggiamente riflette lo stesso Card. de Luc. (b) *ea viva, & convincenti ratione, quod cum per centenarii temporis decursum, hominumque memoria perierit, ac etiam ut plurimum perire soleant scripturae, & quatenus extant, ignota sunt, cum nemo adsit, qui eas indicare valeat; hinc proinde esset revolvere totum mundum, si dominia rerum per seculum, & ultra confirmata, ex integro justificanda essent*. Son troppo noti i danni sofferti dalla Religion Gerosolimitana per lo spazio di ben due lustri nell'assedio di Rodi, che finalmente furon costretti i Cavalieri a cederla nel 1522. alla prepotenza dell' Assalitori, e di Solimano soprannominato il magnifico, dopo essersi in quella fermati per lo spazio di dugenquattordici anni. Danni tali, che legger non si possono senza alto rammarico presso il Bos-

- (a) Card. de Luc. de regalibus disc. 45. disc. 175. n. 9.
& alibi.
(b) De alienat. disc. 2. nu. 9.

(IX)

Boffio (a) il Briezio (b) l'Abela (c), e quanti altri scrissero le vicende di detta Sacra Religione; Allora fu, che ella restò priva di quelle Scritture, con cui potesse giustificare i suoi acquisti, ed averi per varie parti del mondo. E questo fu il motivo, per cui il Pontefice Pio IV. nella sua celebre Bolla *circumspecta* ed altri Pontefici successori, compassionando la di lei disgrazia, le confermarono tutti que' privilegi conceduti prima dalla munificenza de' Pontefici antecessori, ed in quella fatale congiuntura dispersi.

Previddero fin d'allora que' savj Cavalieri li disturbi, e molestie, ch' avrebbe dovuto soffrire la Religione ne' secoli avvenire per questa involontaria mancanza di scritture, onde giustificare potessero nell' occorrenze il titolo de' loro averi. Quindi tra gl'altri stabilimenti della loro Religione, di non picciol rilievo, anzi come unico mezzo per assodare a prò della medema il dominio e 'l possesso de' di lei beni, si fu quello, con cui prescissero a Commendatori, (a quali concessero ne' l' amministrazione sotto titolo di Commenda) doverne fare ogni 25. anni un solenne, e compiuto inventario nominato Cabreo (d). Che questi Cabrei s' avessero dovuto fare coll' autorità del Giudice del luogo (feu Consigliieri Delegati della Religione): con l'intervento di publica persona, qual' è il Notajo, avanti la presenza di più testimonj, e precedentino citazioni, e rive-

(a) *Tam. 2. lib. 20. an. 1522. pag. 589. ediz. Rom.*

(b) *Anno Christi 1522. p. 4. tom. 2.*

(c) *In descript. Malt. fol. 501. an. 1522. Presa di Malda.*

(d) *Statut. 20. 21. 22. de Commendis.*

rivele dell' istessi interessati (a). Non contenti di tutto ciò prescissero, che perfezionatifi i Cabrei nel modo sudetto, se n' avesse dovuto formar copia autentica, e quella rimetterfi al publico Archivio della veneranda lingua d'Italia in Malta, con presentarsi l'original Cabreo nel Capitolo Provinciale, ed indi conservarsi nel publico Archivio del G. Priorato di Capoa situate nella Chiesa Bajuale di S. Gio: a Mare, affinche ivi colle debite legalità si custodissero (b). Or qual scettico più acuto, e pervicace potrebbe richiamare in dubbio la fede, ed autorità di questi Cabrei cotanto esatti, e circostanziati, e che partoriscono piena prova di possesso, e dominio delle robbe in essi descritte a pro della S.R.Gerosolimitana? In quanto a me, non ho altro, che dire, che l'insegnarono espressamente Parisio (c). Monticola (d) e non una, ma più e più volte deciso l'abbiamo dalla S.Rota Romana (e). E di fatti per tralasciare anzidette solennità, con le quali questi Cabrei furon fatti, la sola circostanza di essere scritture di publico Archivio, le rende meritevoli di tutta la fe-

(a) *Tit. come si devono fare i Cabrei nel vot. de Staneti ed erdinazioni della S. R. G.*

(b) *Dicto stat. 20. 21. 22.*

(c) *Conf. 45. num. 20. lib. 2.*

(d) *De Invent. q. 232. num. 462.*

(e) *Rot. Rom. decis. 387. num. 2. & 559. nu. 4. p. 1. Recent. Plot. de in litem iur. §. 5. num. 28. Rot. decis. 1. in fine de donat. inter virum & uxorem in antiquis ex text. in L. chirographis cum ibi notat.*

[XI]

de (a). E che gli archivj della S. R. G. sian pubblici, è più che chiaro dal concorrervi que' quattro requisiti, che danno fede alle scritture in essi riposte. Cioè che siavi destinato un pubblico ufficiale: Che la scrittura si sia conservata tra scritture autentiche: Che sia solito alle medesime prestarfi fede: E che attestì l'ufficiale d'averla lui scritta, o di essere estratta dal pubblico Archivio, riferiti dal Cravetta (b), e dal Menochio (c). *Quae omnia requisita*, scrisse Maroiano [d]. *Meliteni Cancellaria ap-
prime consonant*.

Che se al semplice inventario delle robe di qualcuno prestasi tutta la fede, e credenza non solo contro l'Erede, o il di lui Successore, siccome volle Romano (e) malamente argumentando dall' Inventario del Tutore a quello dell' Erede per la *leg. fin. C. de arbitrat. Tutel.*, ma anche contro il terzo, siccome fondatamente provò Monticola (f) dietro la

B

scor-

[a] *L. celsus cod. de probat. cap. ad audientiam ubi DD. extra de prescrip. auth. ad hac C. de fide instrumentor. Jason in l. admonendi 3. lect. num. 137. & ibi Roman. conf. 28. ff. de iurjur. Coler. de Process. exeq. p. 3. cap. 1. nu. 53. Felin. in cap. cum causam 13. extra de probat. late Coppen. decis. 46. incip. hodie in foris Germanie nostrae n. 11. & seqq. citati tutti dal Berlich. lib. 1. concl. 36. nu. 10.*

[b] *De antiquit. temporum in p. princ. quae incipit quarto limitatur nu. 1.*

(c) *Conf. 708. nu. 13.*

(d) *Encerpta forens. exercitat. cap. 26. num. 6.*

(e) *Conf. 102.*

[f] *In tract. de invent. q. 232. num. 209.*

scorta d'Afflitto [a]; Chi non vede quanto maggiormente ciò procedere dee nel caso di questi Inventarj della Rel. Ger.?

I libri privati della Chiesa, ne quali descritti sono i di lei Gensì, egli è certo per legge, che fanno indubitata pruova del dominio diretto della medesima contro i di lei Vassalli ed Enfiteuti, siccome fondatamente provarono Romano [b]. L'Abbate [c] il quale soggiugne talmente da quelli provarsi detto dominio diretto della Chiesa, *sunt censuarii, & Emphyteutae non possint amplius se subtrahere*, Anchera-
no [d] Felino [e]. Decio [f], e Boerio (g). E ciò per il solo favore della Chiesa dalla quale è lungi ogni sospetto di falsità. E sebbene il sopralodato Felino all'ora dica, ciò seguire, quando detti libri privati della Chiesa sian conservati in qualche pubblico Archivio; Tutti gli altri DD. però assolutamente l'asfermano d'ogni libro *modo libri formam habeant* [b]. E quando trattasi d'evitare un pregiudizio notevole alla Chiesa, che le potrebbe provenire, non prestandosi fede a detti libri privati; in tal caso provano

[a] Decis. 245. & 324.

[b] Conf. 127. col. 1. vers. *Quinimo*.

[c] Conf. 74. in print. lib. 2.

[d] Conf. 44. num. 3.

[e] In Cap. ad audientiam num. 16. de prescript.

[f] Conf. 146. num. 144. vers. 4. *Ista conclusio*.

[g] Dec. 105. num. 13. & 15.

[h] Menoch. conf. 409. num. 22. Cassan. conf. 16. n. 12.

& *indisputabile* Rota in Bonon. Jurispatr. 16. Jan. 1608. coram Sacrato, & apud Farin. in Mediol. Jurispatr. 4. Novembris 1609. coram Astruc. quae est 195. nu. 2. p. 1.

vano questi *etiam contra tertium*, secondo gl' insegnamenti di Decio (a) e del Cravetta [b] Coll' autorità d'altri molti. Or s'è così, quanto maggiormente dobbiam dire provarsi nel caso nostro la verità, e possesso d' esiggersi detto censo dagl' inventarj della S. R. G. scritti, o con pubblica autorità, con l'intervento, e citazione di più testimoni, e degli stessi interessati, che di propria bocca lo confessarono, e conservati poi nel pubblico Archivio di detta Religione? Ne pretendesi poi, siccome anche pretendere si potrebbe, che questi Cabrei habbino a provare *contra tertios*, ma contro quei soltanto, che colle loro giurate rivele, e confessioni da per se stessi si obbligarono. E ciò per li risaputi effetti della propria confessione, che fa cessare le parti del Giudice, fa pruova già provata, e costituisce il consistente nello stato di Giudicato *ut ex tit. ff. & Cod. de confessis*.

E seguitando l' istesso esempio de' libri privati della Chiesa, quando questi sono antichi *probant etiam contra tertium*, allo scrivere di Baldo [c], L' Abbatè, Cravetta, Bursatto, e Menochio; Moltoppiù se furon scritti da diverse persone [d]: massime se

B. 2. que-
[b] In cap. cum causam coh. 7. versic. 2. limit. de probat.

[b] De antiquit. tempor. part. 1. in princ. in 7. part. que incipit quid in libris num. 8.

[c] In L. exemplo num. 3. C. de probat. Abbas conf. 42. in fin. prim. dub. lib. 1. Cravetta conf. 158. n. 4. Cassan. conf. 16. num. 5. Bursat. conf. 330. num. 101. lib. 3. ove rapporta degli altri, e Menoch. conf. 409. num. 24.

[d] Cravetta in Tratt. de antiq. temp. in d. l. p. princ. in partic. num. 23. Bursat. conf. 330. num. 209.

queste furon Religiose d'istituto [a], ed indubitabilmente se già morte [b]. *Quia non est verisimile, quod tot persone mori voluissent in peccato falsitatis.* Circostanze tutte che conpulativamente si verificano nel nostro caso, ma colla detta esuberanza di ragione, per essere detti Cabrei della R. G. pubbliche scritture e di publico archivio. Sono eglino antichissimi, furono scritti ad istanza di Cavalieri Religiosi, e più d'istituto, già morti, precedenti ordini de' Consiglieri delegati di detta R. e con tutte quell'altre sollemnità già di sopra riferite. Onde chi non vede, che troppo temerità farebbe richiamare anche in minimo dubbio la di loro fede, ed autorità?

Ne mancaci in detti termini più duri de' libri privati della Chiesa la puntuale decisione del S. C. rapportata d'Afflitto [c], con cui fu restituito al Commendator di una tal chiesa il possesso di un certo Territorio, sebbene preteso Feudale, non per altro motivo, *Nisi quia in antiquis Ecclesie inventariis scriptum reperiretur.* E qualche più rileva, la condanna non seguì contra il Principal debitore, o 'l di lui erede, ma *contra tertium*, siccome ci testimonia il lodato Afflitto.

Aggiungasi a tuttociò, che la fede, ed autorità di detti Cabrei fu riconosciuta, e canonizzata dall'istessi debitori del detto censo, cioè dall'erede di Gio: Battista

[a] *Afflict. dec. 401 in fin. Cap. Tbolos q. 496. Boer. dec. 105. nu. 5. 6. Capbal. conf. 508. num. 26. lib. 4. Menoch. conf. 409. num. 29.*

[b] *Socin. Senior. conf. 291. num. 3. lib. 2.*

[c] *Dec. 324. num. 3.*

(XV)

alla Giordano; quale nel pagamento delle sette annate di Canoni attrassati fatto in pubblico istromento alla Comenda nel 1628, si rimise per sua cautela al Cabreo, dicendo: *Et sunt pro saldo, & finali pagamento prout in iure fuit CABREO dicta Comenda continetur*, riferendosi al Cabreo del Gueguara del 1617. E già si sa, che quando una scrittura, sebbene privata, vien conosciuta, e canonizzata per vera dell'istesso debitore, si ha questa come pubblica, e si pruova già provata. L'istesso potremmo dire della dichiarazione di Camilla Giordano contenuta nel Cabreo del 1646 che lei aveva per nata, e ferma la dichiarazione fatta dall' Abate Gio: Battista Giordano suo Zio contenuta nell' antecedente Cabreo; se andassimo fuori della storia di qualche cosa troppo certo, d'essere incorsi nel vizio da loro detto del Circolo, volendo dimostrare la fede de' Cabrei per i Cabrei medesimi.

Riguardo poi al Processo de' miglioramenti del 1707 prescripto affin di provare la continuazione del possesso d' esigere detto censo; oh con quante maggiori sollemnità de' Cabrei stessi, vien prescripto da stabilimenti della Religione doverli quello fare? La più rigida, e scrupolosa sottigliezza legale non ne avrebbe potuto pensare, non che prescrivere maggiori. Bastano le sollemnità per fare il Processo de' miglioramenti tra i stabilimenti della Religione Gerolimitana, per restarne tantosto persuasi. Onde concludiamo, benissimo provarsi per detto Processo la continuazione del possesso d' esigere questo censo.

Ma prescindendo da tutto il fin qui detto; il solo enunciato istromento del 1628, in cui l'erede di Gio: Battista Giordano paga annate sette di canoni attrassati

ti del detto censo, prova con tutta chiarezza la fede de' Cabrei, la verità del medesimo, e 'l possesso d'efiggerfi dalla Commenda. Dà fede a Cabrei, perchè ne' Cabrei si contiene l'istesso, che nel pubblico istromento; onde se del contenuto nel pubblico istromento non può dubitarsi per la fede di simili scritture, neppure dubitar si deve de' Cabrei. Prova la verità del censo perchè confessato dall'istesso Debitore *ex causa bonorum reddituum dicta Commenda*, e per conseguenza siamo ne' termini della seconda parte del Cap. *si cautio, extra de fide instrumentorum*, ivi. *Quod si causam, propter quam huiusmodi scriptura processerit, expresseris in eadem, confessioni sua statuit, nisi probaveris te indebitè solvisse*. Su del qual testo, concordante, come avverte la Glossa, con altri Civili, habbiamo la risoluzione 73. del de Marinis. Ma non solo fu confessata dal debitore la causa del debito, ne fu fatto ancora *in illam causam* il pagamento. Prova il possesso d'efiggere perchè *per instrumentum antiquum, in quo dicatur talem possidere recte probatur possessio* (a). Il possesso d'aver esatto il censo per tre anni fa pruova della di lui verità, e dà gius d'efiggerlo in avvenire siccome insegnano concordemente i Dottori presso il Gonzalez (b). L'erede del Giordano paga nel pubblico istromento del 1628 non tre, non quattro, ma ben sette annate di canoni attrassati alla Commenda: Dice di rimaner saldato con quel pagamen-

(a) *Mendosb. conf. 402. num. 134 conf. 725. num. 13. 14. & conf. 904. num. 31. Postino de manutenti. obsarv. 19. num. 2.*

(b) *In notis ad cap. querelam. 24. num. 7. vers. per multa temp. de elect., & elect. por.*

(XVII)

to il suo debito per detta causa ; segno evidentissimo, che l' avea puntualmente pagato per il passato prima degli anni sette , e che dal giorno del pagamento de sette Canonì , cominciavano a decorrere gli altri Canonì in avvenire. A buon conto da questo solo istromento habbiamo un possesso di più anni di esazioni di detto censo . La sola centenaria dà titolo ; ma unita la possessione di 20 o 30 anni colla confessione del titolo fatta dall'istesso debitore *ex causa bonorum reddituum dictæ Commendæ*, non avrà questa maggior forza , e vigore del titolo presunto risultante dalla centenaria?

Conchiudiamo adunque, che troppo è chiara la verità del detto censo, e'l possesso di duplicata centenaria d' esiggerfi dalla Commenda, e che il volerne dubitare , o chiederne altro titolo , se pur non si facesse maliziosamente dalla Parte, farebbe lo stesso, che *cacuire in media luce*.

D Ella natura poi enfiteutica di questo censo non può affatto dubitarsi , rilevandosi da giurate dichiarazioni, e rivele de' stessi Eletti, e Deputati dell' Università di Castel Cieciano, i quali generalmente asserirono spettare alla Commenda il gius di *quartaria*, seu *laudemj* nell' alienazione de' stabili redditizi per qualsivoglia somma alla medesima, e di escadenza in caso di morte de' possessori senza descendentì , o di Canonì non pagati, e che ella se ne rattrova nell' antichissima possessione d' esigerli, come da Cabrei del 1515. fol. 212. del 1617. fol. 217. del 1646. fol. 218. E che detti Cabrei partorisca indubitata pruova di possesso, e dominio delle robbe descrittevi a prò della Religione Gerosolimitana, ci lusinghiamo d' averlo

CAPO II.
NATURA
ENFITEUTI-
CA DEL DET-
TO CENSO.

lo abbondevolmente dimostrato. Confermano vieppiù la pubblica fede de' Cabrei, e 'l possesso d' esigere detti giusti, tanti pubblici istromenti negl' atti prodotti di alienazioni de' stabili a lei censiti, con l'assenso de' Commendatori, e Laudemj, seu Quartarie a loro pagate *in recognitionem directi domini*; Le partite di Ban- chi di pagamenti di quelle, decreti de' Giudici, e sen- tenze de' Tribunali di condanne de' Compratori de' di lei stabili, a pagare detta Quartaria: e tante devo- luzioni seguite in beneficio della medesima di stabili a lei censiti per alcuno di detti motivi, o di canoni non pagati, o di alienazioni fatte irrequisita la Commenda, o di linea finita, come dal *foglio 212. ad 240. proc. cur.*, che formano un possesso pacifico di duplicate centenaria di esazione di detti giusti. Se tutti i censi adunque *redditi per qualsivoglia somma alla Commenda* sono di natura enfiteutica, perche soggetti a tutti gli effetti della vera enfiteusi Ecclesiastica; ecco chia- ra la natura Enfiteutica di questo censo *ex consue- tudine Territorii, & Ecclesia concedentis* (a) non essen- do verisimile, che questo solo censo siasi voluto con- cedere di natura differente dagli altri tutti (b); op- pure, che da quella ampia, e generale rivela della natura enfiteutica di tutti i censi fatta, come sopra dagli Eletti, e Deputati dell'Università habbia a ri- manerne escluso questo soltanto, locche dovrebbe- concludentemente provarsi o con le parole della con- cessione, o con altre equivalenti, in caso volesse pretendersi il contrario.

Non

(a) *Cap. Inspicimus 49. de R. J. in 6.*

(b) *Cap. si quis accepit. 33. qu. 1. cap. inter dilectos de fide instrumentorum.*

(XIX)

Non leggesi è vero ne' Cabrei essersi alcuna volta pagata Quarraria, o sia Laudemio per il medesimo. Non perciò può sospettarsi da questo silenzio de' Cabrei, che sia egli di natura differente dagl' altri; imperocchè ciò è addivenuto, perchè queste robbe si son sempre possedute, & *ultra centenariam* dalla famiglia Giordano, dalla quale non si sono mai alienate; Onde non vi è stata occasione di riconoscersi in altra guisa il dominio diretto della commendà, fuorchè coll' annuo pagamento de' carlini 20. E pure quando la Camilla Giordano ruscò nel 1646. di rivelare dette robe della Commenda da se possedute nel Cabreo del detto anno, nell' istanza, che se il Commendator Branciforte al Commissario destinato alla confezione di quello, espressamente si protestò per il gius della devoluzione *dict. fol. 336. 1. vol.*

Ma che egli sia tale, quale l'asserimmo detto censo di natura enfiteotica, non c'el dice apertamente, e c'el dimostra a chiare note l'istessa tenuità del canone di carlini 20. l'anno per tanta quantità di roba censita? Ove farebbe la corrispettività del contratto, mancando la speranza della devoluzione? O se detta annua risposta andasse più tosto referibile ai frutti della robba, che alla recognizione del dominio? Certo, se mancassero altri argomenti, questo solo sarebbe sufficientissimo a persuaderci della di lui natura enfiteutica così il *Card. de Luc. (a)*. *Alterum quoque præstat efficacia-*
ar-

(a) *Card. de Luca de emphyt. in summa num. 8. vers. alterum & disc. 34. de emphyt. nu. 2. & 3. Aymon conf. 101. num. 4. Socin. Junior lib. 1. conf. 61. num. 4. Paris. lib. 2. conf. 28. num. 80. Gratian. capit. 796. nu. 3. & 926. num. 10.*

argumentum canonis, vel responsionis quantitas, ubi enim ea modica est Domini recognitioni referibilis, Emphyteusis censenda est; ubi vero magnaque fructibus respondeat, eorumque rationem habeat, locatia, vel censuatio.

Finalmente parrà superfluo l'avvertire i Signori Giudicanti, che essendo i Territorj della Commenda di Castel Cicciano parte censiti, e parte decimali, ben si vede. essere stati questi *ab initio* Territorj incolti, dalla medesima conceduti a chi in un modo, ed a chi in un altro; ma sempre con la riserva del diretto dominio, che già viddimo confessato dall' istessi delitori.

Posta dunque per ferma, ed incontrovertibile la verità del censo, e la di lui natura enfiteutica, da se stessa ne risulta come per necessaria conseguenza la giustizia delle domande dell' odierno Commendatore. Di devoluzione per tanti canoni per il decorso di tanti, e tanti anni alla Commenda non pagati (a).

Per l'alienazione delle quaranta moggia del Territorio detto la *Starza* fatta dal Tonti al Monastero di S. Maria della Nova di Donne Monache di Nola irrequieta la Commenda (b).

Per la mancanza del Tonti senza discendenti (c). Per ciascuno di questi motivi fatti luogo alla devoluzione dell'Enfiteosi anche laica, e lo abbiamo veduto praticato in detta Commenda. Molto più adunque dovrà aver
luo-

(a) *L. 2. C. de Jure emphyteut. cap. potuit. de Locato. Clarus de Emphyt. qu. 8.*

(b) *L. fin. C. de Jure emph. Socin. Junior cons. 70. n. 14. lib. 3. Clarus §. emphyt. qu. 12.*

(c) *Clar. loc. cit. q. 28. n. 1. 4. Hyeron. Giaccar. collect. commun. opin. nu. 2.*